

Studio Pierluigi Scibetta

Commercialisti – Revisori legali



Dott. Pierluigi Scibetta (1)
Dott. Giovanni Lanzillotta (1)
Dott. Luca Ricciardo (1)
Dott. Ludovica Scibetta
Dott. Maria Beatrice Scibetta
Rag. Lorena Nicoletti
Ass. Patrizia Fiorentini
(1) Dottore Commercialista – Revisore Contabile

Piazza Giuseppe Mazzini n° 27
00195 - Roma
Tel. +39 06/37350780 -06/37350781
Fax +39 – 06/37.22.864
Email: info@studioscibetta.com
Pec : studioscibetta@legalmail.it
www.studioscibetta.com

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Applicazione degli ISA per il periodo 2018: ultimi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con la circ. 9.9.2019 n. 20/E, l'Agenzia delle Entrate ha fornito **ulteriori chiarimenti in merito all'applicazione degli ISA per il periodo 2018**, dando risposta a quesiti pervenuti nel corso degli incontri con la stampa specializzata e le associazioni di categoria. In merito al **regime premiale**, viene precisato che il riconoscimento dei benefici in base al punteggio di affidabilità **sia vincolato all'esito dell'applicazione degli ISA al momento della presentazione della dichiarazione entro i termini ordinari**. Conseguentemente, **la correzione della dichiarazione tempestivamente presentata da cui derivi**, per effetto del ricalcolo dell'ISA, **un punteggio di affidabilità maggiore rispetto a quello originario** ottenuto con i dati errati **non consentirebbe di avvalersi dei benefici del regime premiale**. Inoltre, **il raggiungimento di un livello di affidabilità idoneo all'ottenimento di benefici premiali** - precisa l'Agenzia - **deve ritenersi subordinato alla circostanza che i dati dichiarati dal contribuente ai fini dell'applicazione degli ISA siano corretti e completi**. Laddove il raggiungimento di una premialità sia l'effetto della dichiarazione di dati incompleti o inesatti, **non può ritenersi legittimo il godimento di un beneficio**. Conseguentemente, **i benefici previsti dal regime premiale potrebbero essere disconosciuti**, se, a seguito del ricalcolo dell'ISA con i dati corretti, **il punteggio scenda al di sotto delle soglie minime richieste per i singoli benefici**.

Premessa

In merito all'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2018, con la circ. 9.9.2019 n. 20, l'Agenzia delle Entrate ha fornito **ulteriori chiarimenti** rispetto a quelli resi con la precedente circ.2.8.2019 n. 17/E, dando risposta a quesiti pervenuti nel corso degli incontri con **la stampa specializzata e le associazioni di categoria**.

Osserva

Tra gli argomenti trattati, si segnalano **i seguenti**:

- l'utilizzo degli ISA ai fini delle **attività di analisi del rischio** e selezione;
- le **segnalazioni** relative agli indicatori e al **funzionamento del software**;
- la **compilazione dei modelli ISA 2019** e i dati delle precompilate;
- l'utilizzo dei **benefici del regime premiale**
- la **dichiarazione di ulteriori componenti positivi**.

Dati delle precalcolate ISA

Non sussiste alcun obbligo specifico per contribuenti ed intermediari **di modificare i dati precalcolati** forniti dall'Agenzia ai fini del calcolo degli ISA. È, invece, possibile modificare tali dati per **disattivare eventuali criticità evidenziate dagli indicatori** elementari di anomalia. Quindi, laddove **emergano criticità evidenziate dagli indicatori elementari di anomalia**, dopo aver effettuato la verifica di tali dati precalcolati, il **contribuente può modificarli** e calcolare nuovamente il proprio ISA con i dati modificati.

Osserva

Da ciò ne consegue che, se, ad esempio, **i compensi risultanti dalle Certificazioni Uniche risultino errati**, ma tale disallineamento non generi anomalie, **nessuna modifica sarà dovuta**, restando possibile **darne conto nel campo "Note aggiuntive"**.

Viene inoltre precisato che **la predisposizione dei dati precalcolati** sulla base dei dati comunicati negli anni precedenti mediante i modelli degli studi di settore e dei parametri **è stata effettuata** in relazione **ai soggetti per i quali**:

- **non è stata rilevata una causa di esclusione** o di non applicabilità;
- il relativo **file telematico inviato è risultato conforme** alla specifica tecnica ed è risultato calcolabile senza errori bloccanti;
- il contribuente ha dichiarato **ricavi/compensi da applicabilità non superiori a 5.164.569,00 euro**;

- **non è stata riscontrata una situazione di "inizio/cessazione attività"** o di "mera prosecuzione dell'attività";
- con riferimento ai soggetti economici esercenti attività di impresa, **il numero di giorni durante i quali si è svolta l'attività è superiore o uguale a 15 giorni.**

Compilazione dei modelli ISA

Secondo le istruzioni alla compilazione dei modelli ISA, **sono esclusi** dagli indici i **contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l'ISA** e, quindi, prevista nel quadro dei dati contabili contenuto nel modello ISA approvato per l'attività esercitata (codice di esclusione 6 nel modello REDDITI).

ESEMPIO

La circ. 9.9.2019 n. 20/E (§ 5.1) precisa che **tale causa di esclusione ricorre rispetto ad una società di geometri** che esercita l'attività utilizzando il **codice attività relativo alle attività tecniche** svolte da geometri (modello ISA AK03U).

ESEMPIO

Un altro caso è quello della **società tra commercialisti che produce reddito d'impresa**. In questo caso, il modello ISA AK05U, nonostante preveda, nel contesto delle modalità organizzative, lo svolgimento dell'attività in forma collettiva (società o associazione), **non include lo specifico quadro per l'indicazione dei componenti di reddito d'impresa** (quadro F), **bensì il solo quadro per il reddito di lavoro autonomo (quadro G).**

Segnalazioni relative agli indicatori

Nell'esaminare **alcuni indicatori di anomalia** (es. "Incidenza dei costi residuali di gestione", "Analisi dell'apporto di lavoro delle figure non dipendenti", "Copertura delle spese per dipendente"), la circolare sottolinea l'opportunità **di compilare il campo riservato alle "Note aggiuntive"** del software applicativo in tutti i casi in cui l'anomalia non possa essere sanata ai fini degli ISA e la stessa sia determinata da condizioni specifiche dell'attività economica.

ESEMPIO

Ad esempio, **è stata segnalata l'anomalia dell'indicatore** "Copertura delle spese per dipendente" rispetto a realtà imprenditoriali in cui la ridotta dimensione della struttura aziendale impedisce all'imprenditore di ridurre il proprio personale dipendente a sacrificio dei margini di reddito; tali situazioni, sintomatiche di condizioni di marginalità economica, **devono essere segnalate nell'apposito campo.**

Regime premiale

In merito al regime premiale, viene precisato che il **riconoscimento dei benefici in base al punteggio di affidabilità è vincolato all'esito dell'applicazione degli ISA** al momento della presentazione della dichiarazione **entro i termini ordinari**.

Osserva

Ciò starebbe a significare che, in caso di correzione della dichiarazione a suo tempo tempestivamente presentata, da cui derivi un più alto punteggio ai fini ISA, **il contribuente non potrebbe avvalersi ex post dei benefici del regime premiale**.

In ogni caso, il raggiungimento di un livello di affidabilità idoneo all'ottenimento di benefici premiali deve ritenersi subordinato alla circostanza che **i dati dichiarati dal contribuente** ai fini dell'applicazione degli ISA **siano corretti e completi**. Invece, laddove il raggiungimento di una premialità sia l'effetto della dichiarazione di dati incompleti o inesatti, **non può ritenersi legittimo il godimento di un beneficio**.

Osserva

Conseguentemente, **i benefici del premiale sono disconosciuti se**, a seguito del ricalcolo dell'ISA con i dati corretti, il **punteggio ISA scende al di sotto delle soglie minime** richieste per i singoli benefici.

Utilizzo degli ISA ai fini delle attività di analisi del rischio e selezione

Il livello di affidabilità fiscale derivante dall'applicazione degli indici, nonché le informazioni presenti nell'Archivio dei rapporti finanziari dell'Anagrafe tributaria (art. 7 co. 6 del DPR 605/73) **sono considerati per definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale** (art. 9-bis co. 14 del DL 50/2017). Ai fini della definizione di tali strategie di controllo, l'Agenzia delle Entrate tiene conto di un **livello di affidabilità fiscale minore o uguale a 6** (prov. 126200/2019).

Osserva

La circolare precisa che l'attribuzione di un **punteggio compreso tra 6 e 7,99 non comporta**, di per sé (ossia sulla base degli elementi di rischio "insiti" nella valutazione di affidabilità fiscale operata dall'ISA), **l'automatica attivazione di attività di controllo**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di

Vostro interesse.

Cordiali saluti